



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00647/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2017, presentato, in data 7 luglio 2017, dal sig. Ivan Cacchioli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria FIGC/LND, assunta in data 8 giugno u.s. e pubblicata sul C.U. n. 186 del 9 giugno 2017, con la quale lo stesso ricorrente è stato ritenuto responsabile di condotta violenta nei confronti del direttore di gara e, per l'effetto, è stato condannato alla sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2018.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 agosto 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma in data 1 agosto 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face